

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1928 /del 15 OTT. 2018

**OGGETTO:** Convenzione con la Scuola di Psicoterapia Atanor di ILLIPER S.r.l., con sede legale in via Casale n. 2 - 67100 - S. Rufina di Roio (AQ), per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "ATANOR".

Il Responsabile sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

L'Estensore: dott.ssa Nadia Tomassini      Firma Nadia Tomassini      Data 12.10.2018

Responsabile del procedimento

Dott. Marino Formichetti

Firma [Firma]

Data 12/10/2018

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Dott.ssa Monica Prati

Firma [Firma]

Data 12.10.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti ~~sfavorevoli rispetto~~ al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Dott.ssa Barbara Proietti

**OGGETTO:** Convenzione con la Scuola di Psicoterapia Atanor di ILLIPER S.r.l., con sede legale in via Casale n. 2 - 67100 - S. Rufina di Roio (AQ), per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "ATANOR".

Pag. 2 di 5

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.123/CS dell'11.05.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

### IL RESPONSABILE

### DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

PREMESSO che, con prot. n. 48976 del 21/09/2018, è pervenuta la richiesta di convenzione da parte della Scuola di Psicoterapia Anator di ILLIPER S.r.l, con sede legale in via Casale n. 2 - S. Rufina di Roio (AQ) - 67100, per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico da parte degli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "ATANOR";

CHE la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "ATANOR" ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale del 15/07/2008 (pubblicato nella gazzetta Ufficiale il 02/08/2008 n. 180);

VISTA la Legge 18/02/1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art.3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO il Decreto 11.12.1998, n. 509 "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" in particolare l'art. 8, comma 2 che stabilisce che il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

VISTO l'Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004 e s.m.i. che precedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/1998, che nella struttura ospitante si svolge

**OGGETTO:** Convenzione con la Scuola di Psicoterapia Atanor di ILLIPER S.r.l., con sede legale in via Casale n. 2 - 67100 - S. Rufina di Roio (AQ), per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico da parte degli allievi scritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "ATANOR".

Pag. 3 di 5

attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimodegli allievi dell'Istituto proponente che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare Pari. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte della Scuola di Psicoterapia Atanor di ILLIPER S.r.l., di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO che gli allievi, come verificato sono residenti nella provincia di Rieti e questa Azienda, come consuetudine agevola i residenti nel territorio nello svolgimento del tirocinio formativo di allievi frequentanti corsi fuori provincia;

VISTA la possibilità che la stessa convenzione possa essere utile ad altri allievi che faranno richiesta di attivazione del tirocinio formativo;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di intesa in argomento, espressi dal Resp. le Cure Primarie dott. Attilio Mozzetti e dal Resp.le del Dipartimento di Salute Mentale, dott.ssa Gabriella Nobili;

RILEVATO che l'art.6 della convezione di cui trattasi prevede una validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì, che sono a carico dell'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia "ANATOR" gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

1/20

M

**OGGETTO:** Convenzione con la Scuola di Psicoterapia Atanor di ILLIPER S.r.l., con sede legale in via Casale n. 2 - 67100 - S. Rufina di Roio (AQ), per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico da parte degli allievi scritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "ATANOR".

Pag. 4 di 5

### DETERMINA

- DI SPIPULARE per i motivi esposti in premessa, con la Scuola di Psicoterapia Anator di ILLIPER S.r.l., con sede legale in via Casale n. 2 - 67100 - S. Rufina di Roio (AQ), apposita convenzione della durata di quattro anni per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico per gli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica "ATANOR", secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico dell'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia "ANATOR", che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Petti

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

15 OTT. 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_

15 OTT. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data \_\_\_\_\_

in oggetto  per esteso

15 OTT. 2018

Rieti li. \_\_\_\_\_ 15 OTT. 2018

IL FUNZIONARIO

Johnni A. Le

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781-PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(ai sensi del Tart. 8, comma 4b del Regolamento m. 509/1998)

TRA

denominato “ASL Rieti”, rappresentato dalla D.ssa Anna Petti, Direttore Amministrativo – delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell’Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D’Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7 del 12/12/2017, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo, 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

La Scuola di Psicoterapia Atanor di ILLIPER Srl, con sede legale in via Casale n. 2 - 67100 - S. Rufina di Roio (AQ), partita IVA 01700490665, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Angela Paris, nata ad Avezzano (AQ), il 02/06/1980, (C.F. PRSNGL80H42A515N),

**PREMESSO**

- che l’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- che ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- che la Istituto di Psicoterapia Anator di ILLIPER Srl, è gestore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica “ATANOR”, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con Decreto Direttoriale del 15 luglio 2008

- (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2008 n. 180);
- che la Scuola di Specializzazione ATANOR è abilitata ad istituire e attivare, nella sede di Scoppito (AQ) un corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98, con lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea allo svolgimento dell'attività psicoterapeutica secondo l'indirizzo teorico e culturale della psicologia analitica;
  - che il soggetto promotore si è rivolto all'Ente per l'inserimento in tirocinio degli iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia, ex D.M. 509/98, presso idonee strutture di quest'ultima;
  - che la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
  - che la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n.2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

### **ART. 2**

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

✍

✍

2/4

### ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico- organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

### ART. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ATANOR assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

### ART. 6

La presente convenzione ha validità di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

#### ART. 7

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II arti. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nei Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'Azienda è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'Azienda e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria").
3. Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all'art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

#### ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti, \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

Società di Psicologia Psicoterapia

e Formazione ILLIPER Srl

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Angela Paris

TA

M

6/4